



CITTÀ DI FOLIGNO

Regolamento comunale per la concessione di aree per l'installazione di circhi, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento

Approvato con: D.C.C. n. 92 del 26/05/1994



Art. 1 – Origine e scopo del regolamento

Il presente regolamento trae origine dal penultimo comma dell'art. 9 della L. 18/03/68 N. 337 ed ha lo scopo di disciplinare la concessione delle aree per l'installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento.

Art. 2 - Concessione delle aree ai circhi equestri ed alle attività dello spettacolo viaggiante

Per ottenere la concessione di aree per l'installazione dei circhi equestri (da installare nel capoluogo) o di altri piccoli complessi dello spettacolo viaggiante (da installare nelle frazioni e periferia, previo parere della competente circoscrizione) gli interessati dovranno presentare domanda al sindaco (in carta legale corredata dalla necessaria documentazione) almeno 30 giorni prima dell'installazione delle attrezzature.

Detti termini si intendono necessari e sufficienti per l'istruzione delle relative pratiche.

Per i parchi di divertimento di Maggio e Settembre la presentazione della domanda dovrà avvenire rispettivamente entro il 31 Gennaio ed entro l'1 Giugno (vale timbro postale in caso di Racc. R.R.), pena l'automatica esclusione.

Nella domanda dovranno essere indicati ed allegati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, domicilio fiscale, numero di codice fiscale;
- b) il tipo, le caratteristiche e le misure d'ingombro dell'attrazione e possibilmente una foto dell'attrazione che si intende installare, nonché il numero e le misure dei carriaggi e delle abitazioni, il periodo di richiesta della concessione;
- c) copia autenticata dell'autorizzazione ministeriale – prevista dall'art. 6 della L. 18/03/68 N. 337 – per ogni attività autorizzata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, rinnovata per l'anno a cui si riferisce la manifestazione, salvo eventuale proroga di validità dei nulla-osta scaduti stabilita dallo stesso Ministero, con possibilità, qualora l'interessato non sia ancora in possesso del nulla-osta valido per l'anno al quale si riferisce la manifestazione, di presentare una dichiarazione delle organizzazioni sindacali di categoria dalla quale risulti che tale documento è in fase di rinnovo;
- d) fotocopia della licenza annuale rilasciata dal comune di residenza, regolarmente rinnovata per l'anno in corso;
- e) anzianità di appartenenza alla categoria in base all'autorizzazione ministeriale;



f) certificato contestuale di stato di famiglia e residenza dal quale risulti la data di iscrizione anagrafica.

Le istanze prive della documentazione sopra riportata e quindi non valutabili in relazione alla formazione dell'organico del parco verranno archiviate.

L'amministrazione comunale si riserva comunque il diritto di chiedere ad ogni attrazionista che ha inoltrato domanda di partecipazione singoli documenti, aggiornamenti eventuali integrazioni della documentazione esistente agli atti.

Art. 3 – Impresa di nazionalità estera

Le imprese dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante di nazionalità straniera sono tenute all'osservanza del presente regolamento.

Art. 4 – Durata della concessione

Le concessioni di cui ai precedenti artt. 2 e 3 avranno la seguente durata massima:

- a) CIRCHI EQUESTRI: giorni 7
- b) ATTREZZATURE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE NELLE FRAZIONI: giorni 30
- c) ATTREZZATURE DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE ISOLATE NEL CAPOLUOGO:
giorni 15
- d) PARCHI DI DIVERTIMENTO: i tradizionali parchi di divertimento si svolgono nel capoluogo nei mesi di Maggio e di Settembre.

Il Luna Park di Settembre dura tre settimane (4 domeniche); il Luna Park di Maggio dura tre settimane (4 domeniche).

L'ubicazione del Plateatico per i parchi di divertimento è individuata con apposito provvedimento dell'amministrazione.

- e) Non potranno essere rilasciate, per le attrezzature di cui ai punti c) e d), concessioni di aree entro la cinta urbana (Centro Storico e Periferia), se non sono trascorsi almeno 90 giorni dall'ultima concessione.

La durata dei parchi di divertimento non è prorogabile.



Art. 5 – Esame delle domande relative ai parchi divertimento

Le istanze pervenute relative ai parchi di Maggio e di Settembre saranno sottoposte all'esame dell' Amm.ne Comunale, la quale, tenuto conto delle dimensioni dell'area e previo parere consultivo espresso da un'apposita commissione di cui all'art.6, predisporrà un organico del parco secondo i seguenti requisiti:

1. Anzianità di appartenenza alla categoria:
punti 1 per ogni anno - massimo valutabile: punti 10;
2. Anzianità di frequenza (a decorrere dal 27/02/80), data di adozione del precedente regolamento) con la medesima attrazione: punti 10 per ogni anno – massimo valutabile: punti 100;
3. Anzianità di residenza (con riferimento all'appartenenza alla categoria):
Comunale: punti 2 per ogni anno – massimo valutabile: punti 20;
Provinciale: punti 1 per ogni anno – massimo valutabile: punti10;
4. Attrazioni di novità che non hanno operato nel Comune di Foligno negli ultimi 3 anni: fermi restando ai requisiti di cui ai punti 1-2, viene data precedenza assoluta ad almeno un'attrazione, in rapporto alla superficie disponibile.
La concessione di novità viene rilasciata per un solo anno e non dà diritto ad alcun punteggio. Sono considerate “novità” quelle attrazioni che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del parco e che non costituiscano innovazioni e modificazioni di attrazioni inserite in organico.

Mancando i requisiti previsti dai punti 1 e 2 saranno favoriti i figli degli anziani frequentatori ed i residenti nella regione.

Nel caso di morte del titolare di un'attrazione debbono essere riconosciuti gli stessi diritti del de cuius al subentrante con grado di parentela fino al terzo e di affinità sino al secondo.

Il subentrante nell'azienda a seguito di compravendita o donazione subentra anche nell'anzianità del dante causa sino ad allora maturata.

Il requisito dell'anzianità di frequenza si intende maturato dopo tre anni consecutivi di presenza nella piazza con la medesima attrazione. La partecipazione al parco di Maggio non fa acquisire punteggio per quello di Settembre e viceversa.

Art. 6 - Commissione consultiva per la formazione dell'organico di parchi divertimento

La concessione dell'area per l'installazione dei Luna Park primaverile ed estivo è disposta dall' Amm.ne Comunale previo parere consultivo espresso da un'apposita commissione composta nel seguente modo:



- Sindaco o Assessore delegato – Presidente;
- Un rappresentante di categoria effettivo ed un supplente designato dalle organizzazioni o dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello nazionale;
- Un rappresentante effettivo ed uno supplente dei lavoratori dello spettacolo viaggiante designato dalle organizzazioni sindacali C.G.I.L.-C.I.S.L.-U.I.L.;
- Dirigente settore Polizia Municipale o suo delegato;
- Dirigente settore Commercio o suo delegato;

Fungerà da segretario, senza diritto di voto, un dipendente del settore commercio designato dal dirigente dello stesso settore.

Le variazioni nella designazione dei rappresentanti di ogni organizzazione o associazione di categoria dovranno essere comunicate all' Amm.ne Comunale le entro il 31 Gennaio di ogni anno.

In caso di mancata o tardiva comunicazione si intende riconfermato il precedente nominativo.

Qualora la commissione consultiva nel corso dei suoi lavori dovesse effettuare una votazione e questa risultasse a parità di voti, il presidente insindacabilmente, deciderà della questione.

Il settore commercio curerà l'organizzazione dei luna park per quanto riguarda la parte amm.va relativa all'esame delle istanze tendenti ad ottenere la concessione del plateatico, mentre per quanto riguarda la vigilanza sulla occupazione del suolo pubblico concesso provvederà il Settore Polizia Municipale.

Per quanto previsto dal comma precedente l' Amm.ne Comunale si avvarrà della collaborazione di un'apposita commissione del parco che gli attrazionisti sono tenuti annualmente a costituire tra i partecipanti alla manifestazione. In particolare sarà compito di tale commissione avanzare all'amministrazione comunale proposte in merito alla disposizione nel plateatico delle varie attrazioni, tenendo comunque conto dell'anzianità maturata.

Art. 7 – Limitazioni delle concessioni

Le concessioni di aree per circhi equestri, spettacoli viaggianti e parchi di divertimento saranno fatte limitatamente alle aree disponibili comprese nell'elenco di cui all'art. 9, primo comma, della citata legge.

Fatti salvi i diritti acquisiti, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non potranno essere rilasciate, alla stessa persona, concessioni per più di un'attrazione.



Art. 8 – Organico del parco divertimento

Per organico del parco si intende la composizione del parco stesso, comprensiva di attrazioni che assicurino un giusto equilibrio tra le medesime e la massima funzionalità.

L'organico è fissato dall'amministrazione comunale entro il 15 Marzo relativamente al parco primaverile ed entro il 15 Luglio relativamente al parco estivo, previo parere consultivo della commissione prevista all'art. 6.

Le domande di sostituzione dell'attrazione, che debbono pervenire in tempo utile per essere esaminate dalla commissione consultiva di cui all'art.6, debbono essere preventivamente autorizzate dall'Amministrazione Comunale. L'accoglimento dell'istanza comporta il mantenimento della medesima anzianità, purché la nuova attrazione mantenga l'ingombro della precedente e non entri in diretta concorrenza con le altre ammesse al parco. Nel caso di maggior ingombro, fatta salva la disponibilità di spazio e verificando l'organico, l'anzianità di frequenza viene ridotta del 50%.

Al fine di completare l'organico, in caso di assenza, decadenza, rinuncia ecc... del concessionario l' Amm.me Comunale potrà inserire analoga attrazione anche con riferimento alle istanze fuori termine, secondo i criteri di cui all'art.5.

Gli operatori inseriti nel parco dovranno completare la presentazione della necessaria documentazione almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività del parco, pena l'esclusione, con conseguente revoca del parere favorevole per la concessione del Plateatico.

Gli operatori inseriti nel parco dovranno di norma (integrazione votata dal consiglio comunale 25/05/94) assicurare la presenza per tutta la durata dello stesso, pena l'esclusione dal Luna Park per la successiva edizione.

Art. 9 – Divieto di sub-concessione delle aree

Il titolare dell'attrazione ammessa è tenuto a gestirla direttamente o tramite un familiare coadiuvante.

È vietata la sub-concessione delle aree.

La violazione del presente articolo comporta la revoca della concessione e l'esclusione dalle future concessioni per un periodo da stabilirsi dall' Amm.ne Comunale.



Art. 10 – Divieto di occupare aree prima della concessione

E' vietato occupare con attrezzature le aree destinate agli spettacoli viaggianti, circhi equestri, parchi di divertimento, senza il relativo atto di concessione e comunque prima di averlo ottenuto.

Art. 11 – Aree private

Le aree private non recintate sono considerate aree pubbliche e quindi soggette alla disciplina del presente regolamento.

Non è consentito lo svolgimento dell'attività da parte degli esercenti delle singole attività dello spettacolo viaggiante in aree recintate di proprietà privata o di altri enti pubblici senza il preventivo assenso dell' Amm.ne Comunale per quanto concerne eventuali questioni inerenti il traffico, l'igiene e la quiete pubblica, fatto salvo in ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività.

Art. 12 – Installazione delle attrezzature

Per l'installazione delle attrezzature l' Amm.ne Comunale provvederà sentita la commissione del parco di cui all'art. 6, a predisporre apposita piantina planimetrica.

La sistemazione delle carovane di abitazione avrà luogo nella località stabilita dall'amministrazione comunale.

Il titolare dell'attrazione deve espressamente dichiarare nella domanda di partecipazione il numero dei carriaggi utili per il trasporto dell'attrazione e delle carovane di abitazione.

Nell'area indicata per la sosta con provvedimento dell'Amministrazione Comunale non può essere ospitato nessun carriaggio o carovana di proprietà di persone non regolarmente autorizzate alla partecipazione al parco, salvo diverse disposizioni da parte dell' Amm.ne Comunale.

Le affissioni relative alla pubblicità delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante seguono le modalità previste dal regolamento per le pubbliche affissioni.

La cassa dell'attrazione, le cui misure d'ingombro devono essere ridottissime, può trovare sistemazione a fianco dell'attrazione.

Le carovane di abitazione devono essere sistemate in maniera decorosa e nel rispetto delle vigenti norme di igiene. Il suolo circostante deve essere mantenuto costantemente pulito.



Le attrazioni durante il periodo di permanenza potranno essere attivate soltanto nell'orario indicato nell'autorizzazione; le stesse dovranno essere tenute illuminate nelle ore notturne fino al termine dell'orario fissato per la chiusura del parco, che dovrebbe avvenire entro le ore 24,00.

Dovranno essere osservate tutte le eventuali prescrizioni contenute nella licenza di esercizio, pena la revoca.

Art. 13 - Decadenza della concessione

Chi abbia ottenuto la concessione ad occupare l'area ed abbia prestato la relativa cauzione, qualora non provveda alla installazione delle attrezzature entro il secondo giorno da quello di inizio della validità della concessione, per i circhi equestri ed entro il primo giorno per le attrazioni del Luna Park, sarà dichiarato decaduto dalla concessione stessa con la perdita della cauzione e, per gli operatori del Luna Park, anche dell'anzianità pregressa. Se per giustificati motivi di assoluta forza maggiore, risultanti da inconfutabile documentazione scritta, comunicati al comune entro il periodo di cui al primo comma e ritenuti validi dall'Amministrazione Comunale, il beneficiario non può essere presente, questi avrà diritto alla restituzione della cauzione e, nel caso delle attrazioni del Luna Park, non perderà l'anzianità.

Ad avvenuto rilascio della concessione è inoltre vietata la sostituzione dell'attrazione e la variazione delle misure della stessa, salvo giustificati motivi tecnici, riconosciuti validi dall'Amministrazione Comunale.

Art. 14 - Attività complementari

Sono considerate attività complementari al parco ed al circo equestre i "banchi dolci", gli "stands gastronomici", tappeti elastici e simili.

I titolari, ai fini dell'assegnazione del posto, devono sottostare, in quanto applicabili, alle norme di cui al presente regolamento.

Non possono essere apportate modifiche al banco, né essere variate le misure dello stesso, senza la preventiva autorizzazione.

E' vietata la vendita di generi non compresi nell'autorizzazione amm.va.

I titolari debbono produrre, in allegato alla domanda, l'autorizzazione al commercio su aree pubbliche rilasciata dall'ente competente e tessera sanitaria rilasciata dalla U.S.L.

L'attività di vendita deve essere conforme alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano il commercio su aree pubbliche.



La somministrazione di alimenti e bevande da parte di operatori assegnatari di spazi all'interno del Luna Park è consentita previo rilascio della licenza temporanea di cui all'art. 103 del T.U.L.P.S.

La collocazione dei "Banchi dolci" deve essere prevista dall'organico del parco e deve essere effettuata in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.

Art. 15 - Riconsegna delle aree

E' fatto obbligo al concessionario di restituire l'area avuta in concessione nelle stesse condizioni in cui gli è stata consegnata.

Il concessionario nella installazione delle attrezzature sulle aree asfaltate dovrà usare ogni accortezza per evitare danni al manto stradale.

Ogni modifica o alterazione fatta dal concessionario dovrà essere ripristinata, non appena smontata l'attrezzatura, secondo i criteri e le modalità fissate dal competente Ufficio Comunale.

Qualora non venga ottemperato a quanto descritto dai commi precedenti il Sindaco può far eseguire i lavori a spese del concessionario.

L'importo delle spese dovrà risultare da apposita relazione redatta dal competente ufficio di cui al 3° comma del presente articolo e sarà prelevato dalla cauzione, salvo conguaglio.

Art. 16 - Revoca della concessione per ragioni di pubblica sicurezza

E' facoltà del sindaco di revocare, in ogni momento, la concessione dell'area per motivi di pubblica sicurezza o per la tutela dell'ordine e sanità pubblica, o per sopraggiunte necessità di carattere istituzionale.

Art. 17 - Revoca della concessione per colpa del concessionario

E' revocata la concessione qualora il concessionario:

- a) mantenga un contegno non conforme alla morale, all'ordine ed alla salute pubblica;
- b) non ottemperi alle prescrizioni generali stabilite dall'A.C. (in sede di rilascio della licenza di esercizio) e dalle forze dell'Ordine;



c) provochi gravi danneggiamenti all'interno dell'area in concessione.

Nei casi sub a), b) e c) verrà revocata l'autorizzazione ed incamerata la relativa cauzione, con conseguente perdita dell'anzianità di frequenza.

Art. 18 - Tassa di occupazione del suolo

La tassa di occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposta entro le 24 ore dell'occupazione dell'area. In caso di inottemperanza a detta prescrizione il relativo importo verrà trattenuto dalla cauzione.

Art. 19 - Cauzione

Il titolare dell'attrazione, ricevuta comunicazione dell'accoglimento della domanda, è tenuto al versamento della cauzione, nella misura ed entro il termine che gli verrà indicato, presso l'ufficio Economato del Comune. Il mancato versamento della stessa, entro il termine predetto, ha valore di rinuncia della concessione.

La restituzione della cauzione potrà avvenire dopo che sarà accertato l'adempimento, da parte del concessionario, di tutti gli obblighi previsti dal presente regolamento.

L'ammontare della cauzione è determinato secondo i criteri indicati nella tabella A allegata al presente regolamento.

Il titolare dell'attrazione, qualora intenda rinunciare all'inserimento dell'organico, deve comunicarlo entro e non oltre il 20 Aprile (per il Luna Park di Maggio) ed il 20 Agosto (per il Luna Park di Settembre) di ogni anno.

Rinunce oltre tale data (se non sono dovute a cause di forza maggiore, debitamente documentate) comporteranno la perdita dell'anzianità di frequenza pregressa e della cauzione.

Art. 20 - Salvaguardia dei diritti dei terzi

La concessione dell'area non pregiudica i diritti dei terzi.

Art. 21 - Pulizia dell'area



Il concessionario ha l'obbligo di definire, entro le 24 ore dalla occupazione dell'area, ogni rapporto con il responsabile del servizio Igiene Urbana dell'Azienda Servizi Municipalizzati, per la pulizia e l'igiene dell'area stessa e per il pagamento dei relativi oneri.

In caso di inosservanza del precedente comma, provvederà il Comune a spese del concessionario trattenendo l'importo corrispondente dalla cauzione.

Il sindaco ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, gli opportuni accertamenti igienici e sanitari o di adottare i provvedimenti a tutela della salute pubblica.

Art. 22 - Oneri del concessionario

Tutte le spese relative alla concessione, bolli e stampati, ispezioni e collaudi agli impianti sono a carico del concessionario.

Art. 23

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni ed il regolamento in materia.

Art. 24 - Norma transitoria

Qualora la commissione prevista dall'art. 6 non fosse operante in tempo utile per la fissazione dell'organico relativo al parco di Maggiora provvederà direttamente l'Autorità Comunale.



ALLEGATO A

TARIFFE PER DEPOSITO CAUZIONE

FOLIGNO CITTÀ: per i complessi circensi cauzione in misura forfettaria per qualsiasi superficie occupata. € 10.000,00

FOLIGNO CITTÀ
E FRAZIONI : per i piccoli complessi circensi e le varie attività dello spettacolo viaggiante.

Fino a mq. 50 € 41,00

Da mq. 50 a mq. 100 € 61,00

Da mq. 101 a mq. 250 € 92,00

Da mq. 251 a mq. 500 € 113,00

Da mq. 501 ed oltre € 206,00
